



Il Codice dei contratti pubblici e il Decreto Semplificazioni

San Benedetto del Tronto, 21 dicembre 2020
a cura del Servizio Centrale Unica di Committenza del Comune di
San Benedetto del Tronto

Le principali novità in materia di contratti:

- **Introduzione di nuove fasce e procedure sotto-soglia a tempo**
- **Deroghe per procedure sopra-soglia a tempo e per particolari ambiti oggettivi di intervento**
- **Modifiche “stabili” al Codice dei contratti**
- **Proroghe del periodo di sospensione di alcune norme del Codice**
- **Modifiche al regime di responsabilità erariale (contro la cd. “burocrazia difensiva”)**
- **Modifiche al reato di abuso d’ufficio**

Le “sospensioni” prorogate ...

- **Sospensione dell’obbligo di aggregazione per le gare dei comuni non capoluogo**
- **Sospensione del divieto di appalto cd. integrato**
- **Sospensione obbligo nomina commissari Albo ANAC**
- **Utilizzo inversione procedimentale anche nei settori ordinari**

... e quelle NON prorogate :

- **Obbligo indicazione terna subappaltatori**
- **Innalzamento quota subappalto al 40%**
- **Appalto con progetto definitivo per lavori manutenzione**

•

Decreto «Semplificazioni»

Art. 65, comma 1, d.l. 76/2020 conv. L. 120/2020

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**Gazzetta
Ufficiale n.
178 del 16
luglio 2020**



**Gazzetta
Ufficiale n. 228
del 14
settembre 2020**

Decreto «Semplificazioni»

- ❑ *La riduzione dei tempi come misura di contrasto agli effetti negativi dell'emergenza sanitaria*
- ❑ *Per la prima volta, dopo la 241/90 vengono determinati ex lege i tempi massimi di procedure di competenza di amministrazioni diverse*
- ❑ *Necessità, per i soggetti coinvolti a vario titolo nel procedimento, di stabilire, perseguire e verificare il rispetto dei termini*

Art. 1, comma 1, d.l. 76/2020 conv. L. 120/2020

1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b).

Decreto «Semplificazioni» – Le nuove procedure sottosoglia

Art. 1, comma 2, d.l. 76/2020 conv. L. 120/2020

2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;

Decreto «Semplificazioni» – Le nuove procedure sottosoglia

Art. 1, comma 2, d.l. 76/2020 conv. L. 120/2020

(..) b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno **cinque operatori economici**, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, **che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate**, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo **pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35** del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno **dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro**, ovvero di almeno **quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35** del decreto legislativo n. 50 del 2016. **Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali.** L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

Art. 1, comma 4, d.l. 76/2020 conv. L. 120/2020

4. Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93.

Artt. 1 e 2

Le deroghe disposte dal decreto riguardano le procedure avviate dopo l'entrata in vigore ed entro il 31 dicembre 2021

Rimangono in vigore le procedure del vecchio art. 36?

Rimangono in vigore le procedure ordinarie?

Cosa si intende per "altro atto di avvio del procedimento equivalente"?

Cosa si intende per "l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente"?



Art. 1, comma 1, d.l. 76/2020 conv. L. 120/2020

Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono **causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.**

Art. 2, comma 1, d.l. 76/2020 conv. L. 120/2020

1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, si applicano le procedure di affidamento e la disciplina dell'esecuzione del contratto di cui al presente articolo qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento.

Art. 2, comma 1, d.l. 76/2020 conv. L. 120/2020

Il mancato rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso **possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale** e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

Art. 2, comma 1, d.l. 76/2020 conv. L. 120/2020

4. **Nei casi di cui al comma 3 e nei settori dell'edilizia scolastica, universitaria, sanitaria, giudiziaria e penitenziaria, delle infrastrutture per attività di ricerca scientifica e per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi compresi gli interventi inseriti nei contratti di programma ANAS-Mit 2016-2020 e RFI-Mit 2017- 2021 e relativi aggiornamenti, nonché per gli interventi funzionali alla realizzazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), e per i contratti relativi o collegati ad essi, per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, le stazioni appaltanti, per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, e per l'esecuzione dei relativi contratti, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle disposizioni in materia di subappalto. Tali disposizioni si applicano, altresì, agli interventi per la messa a norma o in sicurezza degli edifici pubblici destinati ad attività istituzionali, al fine di sostenere le imprese ed i professionisti del comparto edile, anche operanti nell'edilizia specializzata sui beni vincolati dal punto di vista culturale o paesaggistico, nonché di recuperare e valorizzare il patrimonio esistente.**

Ma qual è l'atto di avvio?



Ma qual è l'atto di avvio?

Art. 32 del Codice (Fasi delle procedure di affidamento)

1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle stazioni appaltanti previsti dal presente codice o dalle norme vigenti.
2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Art. 192 del TUEELL (Determinazioni a contrattare e relative procedure)


1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

L'esatta indicazione della procedura

**Tar Piemonte, Sez. V,
n. 736 del 17/11/2020**

Quanto alla conoscibilità della complessiva documentazione afferente la gara occorre precisare che: da un lato è corretto, come sostenuto dalla ricorrente, che la lettera di invito non menzionava esplicitamente il d.l. n. 76/2020, né era esplicita con riferimento all'applicazione di meccanismi di esclusione automatica, dall'altro, tuttavia, come sostenuto dall'amministrazione, la lettera di invito richiama esplicitamente la determinazione dirigenziale n. 412/2020, la quale ultima era visibile sulla parte del sito dell'amministrazione dedicata all'amministrazione trasparente; tale determinazione, come visto, richiama tanto il d.lgs. n. 50/2016 quanto il d.l. n. 76/2020.


Era dunque ben possibile per ogni concorrente, semplicemente accedendo a tutta la documentazione afferente la gara, comprendere quale ne fosse la disciplina e soprattutto comprendere che la gara intendeva porsi nell'alveo della disciplina derogatoria dettata dal d.l. n. 76/2020, da considerarsi fisiologicamente nella sua interezza.



L'esatta indicazione della procedura

**Tar Piemonte, Sez. V,
n. 736 del 17/11/2020**

D'altro canto il complessivo sistema di gara ha seguito la disciplina del d.l. n. 76; la disciplina ordinaria cui la parte ricorrente si appella (art. 36 comma 2 lett. b d.lgs. n. 50/2016) avrebbe in effetti previsto, per contratti di importo quale quello per cui è causa, il semplice affidamento diretto previa consultazione di cinque operatori; la stazione appaltante ha invece proceduto ad una procedura negoziata aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso, come in effetti consentito, per gare dell'importo di quella per cui è causa, e previo invito di cinque concorrenti secondo criteri di rotazione, proprio dal d.l. n. 76/2020, nel contesto della normativa emergenziale ed in deroga alla complessiva disciplina dettata dall'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016.




L'ambito di applicazione del decreto

**Tar Umbria, Sez. I,
n. 559 del 4/12/2020**

*“Osserva infatti il collegio che per giurisprudenza costante **“la procedura di affidamento di un contratto pubblico è soggetta alla normativa vigente alla data di pubblicazione del bando, in conformità al principio tempus regit actum ed alla natura del bando di gara, quale norma speciale della procedura che regola cui non solo le imprese partecipanti, ma anche l’amministrazione non può sottrarsi”** (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 7 giugno 2016, n. 2433)” (Consiglio di Stato, sent. n. 2222/2017).*

*Ne consegue che, essendo state ammesse a partecipare alla procedura de qua nove concorrenti, **la disciplina applicabile in materia di anomalia dell’offerta coincide con quella cronologicamente vigente al momento di invio, in data 10 agosto 2020, delle lettere di invito, ossia con quella di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legge n. 76/2020, entrato in vigore il 16 luglio 2020, a tenore del quale “Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque”.***



9.3.3. *Con riguardo alla questione dibattuta nel presente giudizio, il legislatore, tenuto anche conto degli orientamenti giurisprudenziali ormai consolidati, avrebbe dunque potuto stabilire expressis verbis che la violazione del termine del 31 dicembre 2020 determinerà l'automatica conclusione delle gare in corso e l'obbligo per le amministrazioni interessate di aderire alle convenzioni Consip eventualmente già in essere. Ma così non è stato, visto che l'art. 8, comma 2, del D.L. n. 76/2020, con norma di chiara valenza sollecitatoria, si limita a stabilire che le procedure di gara ancora in itinere vengano portate a termine entro l'anno in corso, mentre il successivo comma stabilisce, in via generale, che entro lo stesso termine del 31 dicembre 2020 le stazioni appaltanti provvedano all'aggiudicazione degli appalti basati su accordi quadro ex art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero all'esecuzione degli accordi quadro nei modi previsti dal medesimo art. 54. La norma dunque non prende in considerazione le ipotesi nelle quali le amministrazioni interessate hanno bandito gare attraverso centrali di committenza periferiche pur in costanza di gare Consip in corso di svolgimento.*

Art. 2, comma 9, L. 241/90

9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce **elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.**

I termini massimi per la fase di avvio dell'esecuzione

Art. 32, comma 8 del Codice

8. Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione **deve avere luogo entro i successivi sessanta giorni**, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto. **La mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata** con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto **e viene valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto.**

I termini massimi per la fase di avvio dell'esecuzione

Art. 32, comma 8 del Codice

8(...) Non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto, salvo quanto previsto dai commi 9 e 11, la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto. Le stazioni appaltanti hanno facoltà di stipulare contratti di assicurazione della propria responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione.

I termini massimi per la fase di avvio dell'esecuzione

Art. 32, comma 8, del Codice

8. (...) Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. **Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisoriale. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione.**

I termini massimi per la fase di avvio dell'esecuzione

Art. 8. d.l. 76/2020 conv. L. 120/2020 (Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici)

1. In relazione alle **procedure pendenti** disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, **e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2021:**

a) **è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza** e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;

I termini massimi per la fase di avvio dell'esecuzione

Art. 32, comma 8 del Codice

8. (...) L'esecuzione d'urgenza di cui al presente comma è **ammessa esclusivamente** nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

Art. 8. d.l. 76/2020 conv. L. 120/2020 Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici

1. In relazione alle **procedure pendenti** disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, **e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2021:**

(...)

b) le stazioni appaltanti **possono prevedere**, a pena di esclusione dalla procedura, **l'obbligo per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi**, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare;

Riduzione dei termini «interni»

Art. 8. d.l. 76/2020 conv. L. 120/2020 (Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici)

1. In relazione alle **procedure pendenti** disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, **e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2021:**

(...)

(c) in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedurali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini **non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti;**

I nuovi termini minimi «interni»

• Termine	• Procedura ordinaria sottosoglia	• Procedura ordinaria sopra soglia	• Procedura decreto semplificazioni	• Norma di riferimento nel Codice
• Presentazione delle offerte nelle procedure aperte	• 18 giorni	• 35 giorni	• 15 giorni	• 60, co. 3
• Presentazione domanda di partecipazione nelle procedure ristrette	• 15 giorni	• 30 giorni	• 15 giorni	• 61, co. 6
• Presentazione offerte nelle procedure ristrette	• 15 giorni	• 30 giorni	• 10 giorni	• 61, co. 6
• Presentazione domanda di partecipazione nelle procedure competitive con negoziazione	• 15 giorni	• 30 giorni	• 15 giorni	• 62, co. 5 e 61, co. 6
• Presentazione offerte nelle procedure competitive con negoziazione	• 15 giorni	• 30 giorni	• 10 giorni	• 62, co. 5 e 61, co. 6
• Aumento termini per offerte in caso di indisponibilità documentazione in formato elettronico	• 5 giorni	• 5 giorni	• Nessun giorno	• 74, comma 2
Aumento termini per offerte in caso di comunicazioni inviate non con modalità telematica	5 giorni •	5 giorni •	Nessun giorno •	74, comma 3 •
• Termine massimo per il rilascio di ulteriori informazioni o chiarimenti	• 6 giorni	• 6 giorni	• 4 giorni	• 74, comma 4
• Conclusione del procedimento per gare con offerte scadute entro 22/02/2020	•	•	• 31 dicembre 2020	•

La riduzione dei termini

Art. 79 del Codice (Fissazione di termini)

1. Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, **le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto in particolare della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte**, fatti salvi i termini minimi stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65.
2. **Quando le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati, i termini per la ricezione delle offerte, comunque superiori ai termini minimi stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65, sono stabiliti in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le offerte.**
3. Le stazioni appaltanti prorogano i termini per la ricezione delle offerte in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte nei casi seguenti:
 - a) se, per qualunque motivo, le informazioni supplementari significative ai fini della preparazione di offerte adeguate, seppur richieste in tempo utile dall'operatore economico, non sono fornite al più tardi sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte. In caso di procedura accelerata ai sensi degli articoli 60, comma 3, e 61, comma 6, il termine è di quattro giorni;
 - b) se sono effettuate modifiche significative ai documenti di gara.
4. La durata della proroga di cui al comma 3 è proporzionale all'importanza delle informazioni o delle modifiche.

I termini

Art. 79 del Codice (Fissazione di termini)

5. Se le informazioni supplementari non sono state richieste in tempo utile o la loro importanza ai fini della preparazione di offerte adeguate è insignificante, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a prorogare le scadenze.

5-bis. Nel caso di presentazione delle offerte attraverso mezzi di comunicazione elettronici messi a disposizione dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 52, ivi incluse le piattaforme telematiche di negoziazione, **qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento di tali mezzi tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte** per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga di cui al primo periodo, la stazione appaltante assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate e sia consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. **La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso l'indirizzo Internet dove sono accessibili i documenti di gara, ai sensi dell'articolo 74, comma 1, nonché attraverso ogni altro strumento che la stazione appaltante ritenga opportuno.** In ogni caso, la stazione appaltante, qualora si verificano malfunzionamenti, ne dà comunicazione all'AGI ai fini dell'applicazione dell'articolo 32-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale.

Deroga alla programmazione

Art. 8. d.l. 76/2020 conv. L. 120/2020 Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici

1. In relazione alle **procedure pendenti** disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, **e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2021:**

(...)

d) le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di **programmazione** di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016, già adottati, a condizione che **entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si provveda ad un aggiornamento** in conseguenza degli effetti dell'emergenza da COVID-19.

Art. 80, comma 4, Codice dei contratti pubblici

4. (...) Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali **non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo.** Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

(comma così modificato dall'art. 8, comma 5, lettera b), della legge n. 120 del 2020)

Art. 8. Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici

4. Con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) il direttore dei lavori adotta, in relazione alle lavorazioni effettuate alla medesima data e anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, **lo stato di avanzamento dei lavori entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.** Il certificato di pagamento viene emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento viene effettuato entro quindici giorni dall'emissione del certificato di cui al secondo periodo;

Art. 8. Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici

4. Con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto:

b) **sono riconosciuti**, a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri economici dell'intervento e, ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d'asta, **i maggiori costi derivanti dall'adeguamento e dall'integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento, in attuazione delle misure di contenimento** di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e il rimborso di detti oneri avviene in occasione del pagamento del primo stato di avanzamento successivo all'approvazione dell'aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento recante la quantificazione degli oneri aggiuntivi;

Art. 8. Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici

4. Con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto:

c) il rispetto delle misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020 e dall'articolo 1 del decreto-legge n. 19 del 2020 nonché dai relativi provvedimenti attuativi, **ove impedisca, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture costituisce causa di forza maggiore**, ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, **qualora impedisca di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, costituisce circostanza non imputabile all'esecutore ai sensi del comma 5 del citato articolo 107 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta**; non si applicano gli obblighi di comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione e le sanzioni previsti dal terzo e dal quarto periodo del comma 4 dell'articolo 107 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Quesito

D. Per i lavori che "non possono proseguire per qualsiasi motivo" si andrebbe in deroga ai commi 3 e 4 dell'art.108. Questi vengono sostituiti con una nuova procedura che prevede lo scorrere della graduatoria con le stesse condizioni contrattuali precedenti per terminare i lavori, oppure nuova procedura. Nel caso di lavori pubblici non si rischia che in caso di piccoli importi mancanti al SAL finale lo scorrimento della graduatoria possa prolungare eccessivamente lo stato temporaneo di "incompiuta" perché magari gli altri operatori rifiutano a causa delle piccole somme economiche rimanenti? In questo caso l'area di cantiere sarebbe esposta a tutti i rischi che ne conseguono, talvolta anche riguardanti la sicurezza. Non sarebbe stato meglio prevedere in automatico l'affidamento diretto per i piccoli importi mancanti per sgomberare il prima possibile l'area di cantiere? Magari prima interpellando gli operatori economici della graduatoria, però in caso di ripetuti rifiuti avere la possibilità di affidare direttamente la somma anche esternamente ad essa. Mi viene questa domanda perché non sempre le imprese che non possono proseguire i lavori lasciano in sicurezza l'area di cantiere.



Art. 5. Sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica

4. Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o l'insolvenza dell'esecutore anche in caso di concordato con continuità aziendale ovvero di autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa, non possa procedere con il soggetto designato, né, in caso di esecutore plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento designato, ove in possesso dei requisiti adeguati ai lavori ancora da realizzare, la stazione appaltante, previo parere del collegio consultivo tecnico, salvo che per gravi motivi tecnici ed economici sia comunque, anche in base al citato parere, possibile o preferibile proseguire con il medesimo soggetto, dichiara senza indugio, in deroga alla procedura di cui all'articolo 108, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la risoluzione del contratto, che opera di diritto, **e provvede secondo una delle seguenti alternative modalità:**

a) procede all'esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche nell'ambito del quadro economico dell'opera;

Art. 5. Sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica

4. (...)

b) interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e **alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato;**

c) **indice una nuova procedura per l'affidamento del completamento dell'opera;**

d) propone alle autorità governative la nomina di un commissario straordinario per lo svolgimento delle attività necessarie al completamento dell'opera ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e contrattuali originariamente previsti, l'impresa subentrante, ove possibile e compatibilmente con la sua organizzazione, prosegue i lavori anche con i lavoratori dipendenti del precedente esecutore se privi di occupazione.

Lo stand still

In riferimento alle nuove procedure di cui all'art. 1, comma 2 del decreto semplificazioni **può ritenersi che , per gli affidamenti diretti fino a 150.000 euro per i lavori e fino a 75.000 euro per forniture e servizi lo stand still non si applichi**, in quanto gli importi ricadono all'interno di quelli che sono gli ordinari limiti del sottosoglia (art. 36, co. 2, lett. b)) richiamati dal comma 10 dell'articolo 32. Analogamente per gli affidamenti di forniture e servizi fino alla soglia comunitaria con le negoziate dell'art. 1, comma 2, lett. b) riconducibile sempre all'esenzione indicata al comma 10 dell'articolo 32.

Non si può considerare esente dallo stand still la sottoscrizione dei contratti di lavori da 150.000 euro e fino alla soglia comunitaria data l'assenza di una chiara norma di coordinamento tra le nuove procedure e l'art. 32 del Codice

Art. 21. Responsabilità erariale

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il primo periodo è inserito il seguente: **«La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso.»**.

2. **Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021**, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, **è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.**

323. Abuso d'ufficio

1. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, **in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità** ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, **intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto**, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

(comma così modificato dall'art. 23, della legge n. 120 del 2020)



Grazie per l'attenzione